



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Ancona*

Area 1^a - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale

OGGETTO: ISCRIZIONE NELLA WHITE LIST ISTITUITA PRESSO LA PREFETTURA DI ANCONA ai sensi dell'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.P.C.M. del 18 aprile 2012.

Si trasmette copia del decreto con il quale codesta ditta è stata iscritta nella "White List" di questa Prefettura.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ancona

Area 1^a - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale

Fasc. 13715/25

VISTA la richiesta di iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 1, comma 52 e ss., della legge n. 190 del 2012 presentata, con nota prot. 163049/25, dalla MENTE ECOLOGICA s.r.l. (codice fiscale/partita iva 02905440422), con sede legale a Ancona, via Luigi Albertini n. 36, per i settori "servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti";

VISTO il D.P.C.M. 18 aprile 2013 concernente "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190", che stabilisce l'iscrizione negli elenchi previsti della Prefettura della Provincia in cui l'impresa ha sede;

VISTO il provvedimento prefettizio n. 157373 del 17/11/2025, con il quale è stato attribuito, con decorrenza 02/12/2025, al dott. Antonio Argiento, Viceprefetto aggiunto, l'incarico in reggenza di Dirigente in posizione di staff dell'Area I;

CONSIDERATO che dall'istruttoria esperita da questa Prefettura non sono emerse le cause ostative previste dall'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 né elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli art. 84, comma 4, e 91, comma 6, a carico dei soggetti indicati all'art. 85 dello stesso decreto;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni previste all'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 18 aprile 2013 per l'iscrizione nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori tenuto presso questa Prefettura,

SI DISPONE

l'iscrizione nella White List della MENTE ECOLOGICA s.r.l. (codice fiscale/partita iva 02905440422), con sede legale a Ancona, via Luigi Albertini n. 36, per i settori "servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti".



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ancona

Area 1^a - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale

L'iscrizione ha validità per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui è stato adottato il provvedimento che la dispone (art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 18 aprile 2013).

Al fine di mantenere la validità dell'iscrizione, la suddetta impresa, almeno trenta giorni prima della data della scadenza annuale, dovrà far pervenire apposita istanza di rinnovo, esclusivamente attraverso il portale WL all'indirizzo: <https://portalewl.interno.gov>. - (art. 5 del D.P.C.M. 18 aprile 2013).

E' fatto obbligo all'impresa interessata di segnalare eventuali variazioni intervenute nell'assetto proprietario e dei propri organi sociali ovvero nell'attribuzione dell'incarico di direttore tecnico (se previsto), oltre ad ogni altra variazione inerente i soggetti indicati all'art. 85 del D.lgs. n. 159 del 2011. **La comunicazione deve avvenire tempestivamente, e comunque non oltre il termine di 30 giorni dalla data di adozione dell'atto o dalla stipula del relativo contratto che determina tali modifiche.** Nelle more dell'esecuzione delle necessarie verifiche, a seguito delle intervenute variazioni, sarà disposta la sospensione dell'iscrizione dell'impresa dall'elenco per trenta giorni decorsi i quali, ove si riscontri il venir meno delle condizioni prescritte dall'art. 2 del D.P.C.M. 18 aprile 2013, si procede alla conseguente cancellazione.

La mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione (art. 1, comma 55, della Legge 6 novembre 2012, n. 190) comporta la cancellazione dall'elenco.

IL DIRIGENTE IN POSIZIONE DI STAFF
VICEPREFETTO AGGIUNTO
ARGIENTO

GC

Il presente atto è firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82.

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ANTONIO ARGIENTO
In Data/On Date:
mercoledì 24 giugno 2026 18:56:15